



Da: [REDACTED]
A: avcpass_rup_agiannone@pec.italialavoro.it
CC:
Oggetto: *POSTA CERTIFICATA: Gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - chiarimenti*
Data: Thu Mar 23 17:55:01 CET 2017

Alla c.a. della Dr.ssa Anna Laura Giannone nella sua qualità di RUP

Facciamo riferimento alla procedura in oggetto per significare che la ns/ società, pur avendo interesse alla partecipazione, è nei fatti impedita per effetto della prescrizione riportata al punto 5) requisiti di partecipazione, lett. b) requisiti di idoneità professionale, secondo comma del disciplinare: "iscrizione nel Registro Unico degli intermediari ...da almeno 5 anni".

Come prima lettura riteniamo che tale indicazione numerica possa essere considerata come "refuso", atteso che analoga annotazione non è prevista al comma 1) dove è riportato l'altro requisito professionale e dove si parla di generica iscrizione nel registro della CCIAA.

Laddove così non fosse evidenziamo che, a ns/ avviso, la stessa non possa essere apposta con la formulazione enunciata atteso che il requisito professionale tende a verificare il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una determinata professione, come quella in esame, sottoposta, tra l'altro, a particolare regime di vigilanza (IVASS).

L'aggiunta dell'elemento temporale (5 anni), peraltro non previsto nel Codice degli Appalti, trasforma lo stesso in un requisito "qualitativo", di competenza eventualmente di altre sezioni, rendendo tale prescrizione illegittima costituendo essa una ingiustificata e sostanziale limitazione della concorrenza a cui non è possibile porre rimedio neanche con il ricorso all'istituto dell'Avvalimento che, com'è noto, non è applicabile a tali requisiti.

"Ad Adiuvandum" aggiungiamo che l'iscrizione "... da 5 anni":

- a. non testimonia neanche, laddove fosse questo l'intendimento della S.A., una "maggiore esperienza" poiché essa attesta, ribadiamo, la sola abilitazione all'esercizio della professione e non che la stessa sia stata effettivamente esercitata ed inoltre sarebbe difficilmente valutabile nei confronti di una società di capitale, forma assunta dalla maggior parte dei potenziali concorrenti;
- b. che essa andrebbe anche in eccesso ai requisiti temporali previsti ai successivi punti c) capacità finanziaria e d) capacità tecnica e professionale laddove si fa riferimento alle attività poste in essere nel triennio 2014/16 - tutti, tra l'altro, mutuabili con il ricorso l'avvalimento.

E' tutta evidenza che tale accertamento, così come posto nella documentazione di gara, verificherebbe solo un'anzianità sotto il profilo strettamente formale. A tal proposito si vuole evidenziare che codesta S.A. ha correttamente previsto, invece, la valutazione dell'esperienza dei

soggetti (persone) preposti all'esecuzione del servizio nell'ambito dell'offerta tecnica con l'attribuzione di un punteggio di consistente peso ponderale.

Rileviamo ancora che anche il già richiamato requisito di cui al punto d) capacità tecnico-professionale non sembra in linea con i dettami del codice degli appalti e con consolidata giurisprudenza in termini di ragionevolezza e proporzionalità essendo sensibilmente surdimensionato rispetto all'ammontare dei premi previsti nel presente appalto.

Ricordiamo che sulle questioni su esposte sono più volte intervenute anche le competenti autorità di vigilanza.

Tanto premesso si richiede la rettifica degli elementi ostativi alla più ampia partecipazione come sopra esposti, salvi ed impregiudicati i diritti della scrivente società.

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti.